




HERA COMM S.r.l.
socio unico Hera S.p.A.
Sede: Via Molino Rosso 8
40026 IMOLA (BO)
tel. 0542.843100 fax 0542.843129
www.gruppohera.it



COM-Hera Comm srl
Data prot.: 20-12-2012
Num. prot.: 0201443

SERVIZIO A MERCATO LIBERO

BOLLO ASSOLTO IN MODO VIRTUALE
Autorizzazione Agenzia delle Entrate
Ufficio Bologna 3 n. 50037 del 12/12/2001

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Tra

HERA COMM S.r.l. con sede legale in Imola, via Molino Rosso 8, codice fiscale e partita IVA 02221101203 (d'ora in poi "il Fornitore"), rappresentata da Isabella Malagoli in qualità di Direttore Marketing e Vendita Indiretta

COMUNE DI CASATENOVO

con sede legale in CASATENOVO
via P.ZZA DELLA REPUBBLICA 7
codice fiscale e partita IVA
00631280138 (di seguito, "il Cliente"),
rappresentata da PAOLA SALA
in qualità di RESPONSABILE SERV FINANZIARIO

di seguito nel loro insieme denominate le "Parti".

Premesso che:

- "Cliente": il soggetto, persona giuridica titolare di punti di fornitura anche in media o alta tensione, di cui all'allegato 2
- "Fornitore": HERA COMM S.r.l., attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 16 marzo 1999 n.79
- Il Cliente, come sopra definito, dichiara di essere libero da precedenti vincoli contrattuali con altri Fornitori.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - GENERALITA'

1.1 Le premesse e gli allegati del presente Contratto formano parte integrante e sostanziale dello stesso.

1.2 Oggetto del presente contratto è la vendita della potenza e della energia elettrica da parte del Fornitore al Cliente, nelle quantità e alle condizioni indicate nel seguito.

ART. 2 - DEFINIZIONI

2.1 Ai fini del presente contratto si adottano le seguenti definizioni:

- "Aeeg": "Autorità per l'energia elettrica e il gas, autorità amministrativa indipendente che regola e disciplina il settore elettrico e del gas naturale, istituita con legge n. 481/1995, *Norme*

per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, pubblicata in GU n. 270 del 18 novembre 1995 - Supplemento Ordinario n. 136;

- "Allegato 1": Condizioni economiche di fornitura di energia elettrica;
- "Allegato 2": è l'elenco dei Punti di fornitura del Cliente;
- "Contratto di dispacciamento": Contratto stipulato con Terna S.p.A., per l'erogazione del servizio di dispacciamento
- "Contratto di Distribuzione": contratto stipulato con il Distributore per l'erogazione del servizio di trasporto sulla rete locale;
- "Dispacciamento": è il servizio di dispacciamento di cui alla deliberazione dell'AEEG 111/06 e successive modifiche ed integrazioni.
- "Distributore elettrico": è il soggetto esercente in regime di concessione l'attività di distribuzione locale di energia elettrica, alla cui rete è connesso il punto di prelievo del Cliente;
- "POD": è il codice identificativo del punto fisico di consegna dell'energia elettrica;
- "TERNA": è la società responsabile dei servizi di trasmissione sulla rete di alta e altissima tensione e del dispacciamento su tutto il territorio nazionale.

ART. 3 - CONDIZIONI PER OTTENERE LA FORNITURA

3.1 L'efficacia del presente contratto resta subordinata:

- al collegamento dei punti di prelievo indicati nell'Allegato 2 alle reti di distribuzione locale;
- all'attivazione dei servizi di trasporto e dispacciamento
- alla condizione che il Cliente finale non risulti sospeso per morosità al momento della richiesta dell'attivazione del servizio e comunque resta subordinata alla verifica che il Cliente risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di *rating*, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore.
- alla condizione che in caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il Cliente che sia acquirente, affittuario o usufruttuario - indipendentemente dall'attestazione nelle scritture contabili del cedente - risponda in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente titolare dell'azienda comunque risultanti al Fornitore.

3.2 Il Fornitore provvede, presso i Pod indicati nell'Allegato 2, a stipulare per conto del Cliente il contratto di trasporto con il Distributore locale, nonché il contratto di dispacciamento con TERNA S.p.a., in virtù di mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c. conferitole dal Cliente autorizzandola, ai sensi dell'art. 1717 c.c., ad avvalersi di altre società controllanti il mandatario o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata.

3.3 Il Cliente conferisce altresì al Fornitore mandato con rappresentanza ex art. 1704 c.c. per la conclusione con il Distributore del contratto di

C.F./P. IVA Reg. Imp. BO 02221101203
Capitale Sociale int. vers. € 53.136.987,42
Società soggetta alla direzione
ed al coordinamento di Hera S.p.A.

CGC_12.10_EE_MT_AT

connessione.

Il Fornitore provvede, presso i punti di prelievo indicati nell'Allegato 2, a richiedere per conto del Cliente le prestazioni oggetto del *Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica* di competenza del Distributore (Delibera dell'Aeeg n. 198/2011, e successive modifiche e integrazioni); rientrano tra tali prestazioni, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le prestazioni relative all' aumento di potenza, allo spostamento dei gruppi di misura, alla verifica dei gruppi di misura, alle disattivazioni.

3.4 I mandati conferiti cessano alla data di risoluzione del presente contratto e devono ritenersi irrevocabili da parte del Cliente fino a detta data.

Il Cliente si impegna a prestare tutta la necessaria collaborazione ed a fornire tutti i documenti utili e necessari agli scopi di cui sopra.

ART. 4 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il presente contratto decorre dal giorno 01/01/2013..... e ha durata fino al 31/12/2013.....

4.2 Il presente contratto si intende automaticamente risolto alla scadenza, senza necessità alcuna di disdetta.

ART. 5 - RECESSO UNILATERALE

5.1 A partire dalla data di decorrenza del presente contratto il Cliente può recedere senza oneri con un preavviso di almeno 9 (nove) mesi, mediante raccomandata a.r. che consenta di accertare la data del ricevimento. Qualora tutti i punti di fornitura del Cliente siano connessi in bassa tensione il termine di preavviso per il recesso è ridotto a 3 (tre) mesi. In ogni caso, il Cliente deve indicare al Fornitore gli elementi per identificare univocamente il contratto di fornitura da cui si desidera recedere ed il recapito presso il quale deve essere inviata la fattura finale.

Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5.2 Il Fornitore può recedere senza oneri dal presente contratto con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi, mediante raccomandata a.r. che consenta di accertare la data del ricevimento. Il termine di preavviso del recesso decorre a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

5.3 Il contratto può essere risolto anticipatamente da una delle Parti, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 C.C., al verificarsi dei seguenti casi:

- qualora il Cliente divenga insolvente, sia dichiarato fallito, o venga sottoposto ad amministrazione controllata o straordinaria o comunque ad altra procedura concorsuale o venga sottoposto a procedimenti penali;
- qualora il Cliente apporti di fatto alla propria organizzazione o alle proprie condizioni patrimoniali modificazioni tali da diminuire le garanzie finanziarie o tecniche tali da porre in pericolo il conseguimento delle controprestazioni dovute al Fornitore;
- per il perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente il corretto espletamento

degli impegni contrattuali.

5.4 Deroga a quanto previsto agli artt. 5.1 e 5.2 in caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente, ovvero di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

ART. 6 - GARANZIE

6.1 Il Fornitore può chiedere al Cliente una fideiussione bancaria, o di primaria Compagnia di Assicurazioni operante sulla piazza del Cliente, che quest'ultimo è tenuto a rilasciare entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta del Fornitore, per un importo pari a due mesi di consumo quale garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto.

6.2 La presente fideiussione deve avere validità per un periodo non inferiore alla prima scadenza naturale del contratto aumentata di 90 giorni. Detta fideiussione, conforme alle indicazioni fornite dal Fornitore, è ritenuta valida soltanto se costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. volendo ed intendendo l'ente garante restare obbligato in solido con il Cliente e con l'espressa condizione che l'ente garante obbliga a versare gli importi previsti a semplice richiesta del Fornitore.

ART. 7 - CONDIZIONI ECONOMICHE

7.1 Ai consumi rilevati con le modalità di cui al successivo art. 8, vengono applicate le condizioni economiche riportate nell'Allegato 1.

Con riferimento alle delibere dell' Aeeg n. 118/03 e n. 278/07 (e successive modifiche ed integrazioni), ai siti trattati come monorario ai fini della disciplina del dispacciamento viene applicato il prezzo base monorario, mentre per i siti trattati come orari o per fasce orarie viene applicato il prezzo base multiorario.

Nel caso in cui, in corso di contratto, il trattamento del sito al fine della disciplina del dispacciamento venga modificato da monorario a orario o per fasce orarie, a decorrere dal primo giorno del mese in cui la suddetta modifica ha efficacia si applica il prezzo base multiorario.

7.2 Il Cliente è tenuto a corrispondere al Fornitore il corrispettivo PCV (Prezzo commercializzazione vendita) di cui all'allegato A alla delibera AEEG n.156/07 del 27/06/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

7.3 Sono a carico del Cliente tutti gli oneri e le maggiorazioni previsti dalle Autorità competenti, nonché qualsivoglia diritto, tributo, imposta e relative addizionali presenti e future, salvo che non siano espressamente posti, dalle normative vigenti e successive modifiche e/o integrazioni a carico del Fornitore e senza facoltà di rivalsa. Di essi è data evidenza in fattura.

7.4 Il Cliente si impegna, in conformità alle disposizioni e alle tempistiche che saranno stabilite dalle Autorità competenti, a rilasciare a titolo gratuito al Fornitore, o terzo da essa designato, i necessari mandati e/o deleghe e/o dichiarazioni di interesse per la partecipazione alle procedure di allocazione, sia su base annua sia per periodi temporali inferiori per la partecipazione alle procedure di allocazione di diritti connessi alla capacità produttiva in ambito nazionale (a titolo esemplificativo e non esaustivo l'energia CIP 6 di cui all'art.3, comma 12, del Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n.79) e dei diritti relativi alla capacità di interconnessione con l'estero e della capacità di trasporto in ambito nazionale (siano essi diritti di utilizzazione fisici e/o diritti

connessi alla valorizzazione sui mercati elettrici di dette capacità).

Il rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse di cui sopra presuppongono il completo trasferimento dei relativi diritti al Fornitore, o terzo da essa designato, il cui valore è da intendersi compreso nei corrispettivi di vendita di cui all'art.7.1.

Il Fornitore ha la facoltà di modificare le condizioni economiche di fornitura per ripristinare l'equità, o di avvalersi della clausola risolutiva espressa indicata nel contratto nei seguenti casi:

- il Cliente non rispetti gli impegni di rilascio dei mandati, deleghe o dichiarazioni di interesse

- il Fornitore non risulti assegnatario dei diritti di cui sopra.

7.5 Il Cliente si impegna a corrispondere i corrispettivi economici per l'erogazione del servizio di connessione dell'energia elettrica così come previsti dalla Delibera n. 199/11 (e successive modifiche e integrazioni). In particolare, il Fornitore, applica il contributo in quota fissa previsto dal Distributore, a copertura degli oneri amministrativi, pari a 27,52 euro, così come determinato dalla Delibera dell'Aeeg 199/11 (e successive modifiche e integrazioni), per le richieste di voltura e subentro; riallacciamento e distacco delle utenze stagionali a carattere ricorrente. Inoltre, al Cliente è applicato, per ogni richiesta che il Fornitore inoltra al Distributore competente per conto del Cliente stesso, un contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate: voltura, subentro, disattivazione, riattivazione di un Pod a seguito di morosità, spostamento di un gruppo di misura di un sito già attivo. Nessun contributo (né oneri amministrativi né oneri commerciali) è previsto in caso di attivazione del servizio per cambio di Fornitore.

7.6 Ai sensi dell'art. 1 comma 7 del decreto legge 6 luglio 2012 n.95, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2012 n. 135, nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico rispetto a quelle riportate nell'allegato 1, il Cliente potrà richiedere al Fornitore l'adeguamento delle condizioni economiche applicate; nel caso in cui il fornitore non sia disposto ad adeguare le condizioni economiche, il contratto si intenderà risolto, senza oneri aggiuntivi per il Cliente, a decorrere dalla prima data utile.

ART. 8 - MODALITA' DI CALCOLO DEI CONSUMI

8.1 La fatturazione avviene sulla base dei consumi del Cliente relativi al gruppo di misura installato presso il punto di fornitura oggetto del presente contratto. I consumi del Cliente sono comunicati al Fornitore dal Distributore locale che ha la responsabilità dell'attività di misura per l'energia elettrica.

8.2 Nel caso in cui il Fornitore non disponga dei consumi di energia elettrica in tempo utile ai fini della fatturazione, il Fornitore provvede alla stima dei consumi in base ai consumi storici del Cliente.

8.3 Se ricorrono eventuali errori di misura in eccesso o in difetto, accertati entro cinque anni dalle Parti e verificatisi per qualsiasi causa, con conseguente errata misurazione dei consumi, il Fornitore inoltra al Distributore competente richiesta di ricostruzione dei consumi ed emette fattura di relativo conguaglio.

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

9.1 La periodicità di fatturazione per la fornitura di energia elettrica è mensile; il Fornitore fattura al Cliente i corrispettivi di cui all'art. 7 ed ogni altro onere ed imposta a carico del Cliente.

9.2 La fatturazione dei corrispettivi di dispacciamento può avvenire in acconto; con la prima fatturazione utile, successiva alla pubblicazione di TERNIA dei corrispettivi reali per il servizio di dispacciamento, il Fornitore procede a conguagliare quanto già fatturato per il periodo di competenza.

9.3 I corrispettivi di misura, di trasmissione e di distribuzione sono fatturati nella forma e nei valori definiti dall'AEEG.

9.4 Il Cliente si impegna ad effettuare il pagamento con valuta fissa per il beneficiario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di emissione della fattura o, nel caso in cui tale giorno sia festivo, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo, tramite accredito preautorizzato in conto corrente presso un Istituto di Credito indicato dal Fornitore oppure tramite bonifico bancario.

9.5 Il pagamento nei termini e con le modalità sopra indicate libera immediatamente il Cliente dai suoi obblighi.

9.6 Qualora una fattura emessa dal Fornitore sia oggetto di una controversia per errore di misurazione dei consumi o per un manifesto errore di calcolo, la porzione della stessa non soggetta a contestazione deve essere prontamente pagata alla scadenza e la parte che ha sollevato la contestazione deve notificare all'altra parte le ragioni della stessa. Dopo la risoluzione della controversia, ogni ammontare dovuto deve essere corrisposto entro la scadenza della prima fattura utile. Tutti gli oneri conseguenti alla risoluzione della controversia sono a carico del Cliente.

9.7 Nel caso in cui il Cliente sia soggetto agli obblighi di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si assume l'onere della tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando al Cliente gli estremi dei conti correnti dedicati e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 10 - MOROSITA' E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER RITARDATO PAGAMENTO

10.1 Il Cliente che non paga entro il termine indicato nella fattura è considerato moroso.

10.2 Il Fornitore, trascorsi inutilmente non meno di 20 (venti) giorni dalla data di scadenza riportata in fattura, invia al Cliente un sollecito a mezzo raccomandata, avente valore di costituzione in mora. Nel sollecito, il fornitore indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento, le modalità di comunicazione dell'avvenuto pagamento, i tempi entro i quali in costanza di mora la vendita può essere sospesa, nonché i costi delle operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.

Trascorso inutilmente il termine indicato nel sollecito scritto, comunque non inferiore a 10 (dieci) giorni, il Fornitore dispone senza ulteriore avviso alla sospensione della fornitura.

Decorsi non meno di 5 (cinque) giorni dall'avvenuta sospensione, e persistendo la morosità, il Fornitore ha facoltà di risolvere di diritto il contratto e di procedere al recupero del credito per via stragiudiziale o legale.



In caso di ripristino dell'erogazione, il Cliente è tenuto a pagare gli ulteriori costi per la rimessa in servizio dell'impianto e per le azioni svolte dal Fornitore per la tutela dei propri diritti.

10.3 Il Cliente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

10.4 In caso di disattivazione e riattivazione di un punto di prelievo a seguito di morosità, il venditore ha diritto di richiedere al Cliente il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'Aeeg. Il Fornitore applica, quindi, il contributo, previsto dal distributore, pari a 26,76 euro in caso di disattivazione e attivazione a seguito di morosità, così come previsto dalla delibera n. 199/11; mentre applica il contributo in quota fissa, a copertura di oneri commerciali, pari a 23,00 euro, sia in caso di disattivazione sia in caso di riattivazione della fornitura.

ART. 11 - INTERESSI DI MORA E ULTERIORI SPESE

11.1 Qualora il Cliente non effettui il pagamento della fattura nel termine ivi indicato, il Fornitore, fatto salvo ogni altro diritto previsto dal presente contratto, oltre al pagamento del corrispettivo dovuto addebita al Cliente interessi di mora, calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 3,5 punti percentuali.

11.2 Il Fornitore addebita inoltre al Cliente il pagamento di eventuali spese postali sostenute per ogni comunicazione relativa a solleciti di pagamento.

ART. 12 - IMPOSTE

12.1 Ove previsto dalla Normativa vigente *pro tempore*, il Fornitore assolve per conto del Cliente agli obblighi fiscali nei confronti degli Uffici Tecnici di Finanza di competenza territoriale, provvedendo al pagamento (acconto e saldo in base alla legge n.30/97 e sue successive modifiche e integrazioni) e addebitando il relativo ammontare al Cliente nelle fatture mensili.

ART. 13 - FORZA MAGGIORE

13.1 Nessuna delle Parti è responsabile verso l'altra per inadempimenti, danni, perdite dovuti a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

13.2 Sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi naturali, provvedimenti delle Autorità, guerre, o qualsiasi altra causa eccezionale al di fuori dal ragionevole controllo delle Parti.

13.3 Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di TERNA e del distributore, le eventuali riduzioni, interruzioni o sospensioni della fornitura dei servizi elettrici dovute a cause di forza maggiore, causate ad esempio da inadempienze dei gestori delle reti, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del presente contratto.

13.4 La Parte che intenda invocare una causa di forza maggiore deve darne, non appena possibile, comunicazione scritta all'altra, indicando, tra l'altro, l'evento intervenuto, le conseguenze che ne sono derivate o ne potrebbero derivare e la prevedibile durata dello stato di indisponibilità all'adempimento del presente contratto.

ART. 14 - UTILIZZO DEI SERVIZI ENERGETICI E DIVIETO DI RIVENDITA

14.1 E' fatto divieto di rivendita o cessione dell'energia elettrica venduta al

Cliente.

14.2 L'energia elettrica fornita non può essere utilizzata per usi diversi da quelli previsti nel contratto.

ART. 15 - CONSUMI ABUSIVI E SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

15.1 L'appropriazione fraudolenta di energia elettrica, la manomissione, l'alterazione dei sigilli o del gruppo di misura, da parte del Cliente, ovvero l'utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto, accertata dal Fornitore congiuntamente ad un pubblico ufficiale, danno luogo a idonea comunicazione alle autorità competenti.

15.2 In tali casi il Fornitore determina il consumo di energia elettrica su accertamenti tecnici insindacabili e può sospendere immediatamente la vendita, nonché risolvere di diritto il contratto.

15.3 Il Cliente è tenuto al pagamento del consumo effettuato abusivamente e risponde di tutti gli eventuali danni arrecati al Fornitore o a terzi.

ART. 16 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO DI MISURA

16.1 Il Cliente può richiedere la verifica del corretto funzionamento del gruppo di misura; le richieste del Cliente sono inoltrate dal Fornitore al Distributore competente; se le verifiche confermano le irregolarità segnalate dal Cliente, le spese di prova e delle riparazioni sono a carico del Distributore competente, in caso contrario sono a carico del Cliente a cui possono essere addebitate in fattura. In ogni caso il Fornitore fornisce comunicazione scritta contenente l'esito della verifica.

16.2 Nel caso in cui il gruppo di misura risulti non perfettamente funzionante o bloccato, il Distributore competente ricostruisce i consumi per il periodo compreso fra il momento in cui si è verificato il guasto o la rottura del gruppo di misura, se determinabile con certezza, e il momento in cui si provvede alla sua sostituzione. Se il momento del guasto o della rottura non è determinabile con certezza, il Distributore competente ricostruisce i consumi per un periodo non superiore a 365 giorni precedenti la data di sostituzione del gruppo di misura. Quando è possibile determinare con certezza l'errore di misurazione, il Distributore competente provvede alla ricostruzione effettiva del consumo per un periodo comunque non superiore a 365 giorni e procede alla rettifica della fatturazione. Se non è possibile verificare con certezza l'errore di misurazione, il Distributore competente calcola il consumo con riferimento a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente e in mancanza, in base alla media dei consumi dei periodi di regolare funzionamento più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.

16.3 Nel caso in cui il gruppo di misura sia manomesso o quando manchi ogni riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato da il Distributore competente su accertamenti tecnici.

ART. 17 - IMPOSSIBILITA' SOPRAVVENUTA

17.1 Qualora, dalla data di efficacia del presente contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, totalmente o in parte, agli obblighi di fornitura, ovvero di provvedere al vettoriamento sulle linee di interconnessione con l'estero, e/o su quelle di trasmissione e/o di distribuzione, il Fornitore, fatta salva la disponibilità ad operare per superare le condizioni ostative intervenute, ne dà



tempestiva comunicazione al Cliente, a mezzo raccomandata A/R.

17.2 Se l'impossibilità sopravvenuta attiene all'intera prestazione, a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente comma, il presente contratto si intende risolto.

17.3 Il Fornitore è comunque sollevato da qualsiasi obbligo di risarcimento nei confronti del Cliente.

ART. 18 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO

18.1 Al verificarsi di almeno uno dei casi descritti agli artt. 6, 10, 15, e 17 il Fornitore può sospendere la fornitura e risolvere di diritto il presente contratto con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, a mezzo raccomandata.

18.2 Il Fornitore ha facoltà di risolvere il contratto nel caso di reiterato mancato pagamento della fatture, ferma restando l'applicazione degli interessi di mora di cui all'art. 11.

18.3 Nei casi di cui agli artt. 18.1 e 18.2, il Cliente non può pretendere il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione della fornitura e dalla risoluzione di diritto del contratto.

18.4 Il presente contratto si intende altresì risolto di diritto nel caso di interruzione o sospensione dell'attività produttiva del Cliente, ovvero di trasferimento del Cliente ad altro indirizzo di fornitura.

18.5 Il Fornitore si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui, in ogni momento nel corso della fornitura, verificarsi che il Cliente non risulti essere, ad insindacabile giudizio del Fornitore, in possesso dei requisiti di *rating*, di affidabilità economica, patrimoniale o finanziaria richiesti dal Fornitore.

18.6 In caso di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente ad inadempimenti di cui all'art. 10, laddove il Cliente scelga un venditore diverso dal Fornitore, la stessa si può avvalere di richiesta di indennizzo al Sistema indennitario di cui alla Delibera n. 191/09.

ART. 19 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

19.1 Il Contratto è disciplinato ed interpretato in conformità alle leggi italiane. Per ogni controversia tra il Fornitore e il Cliente il foro competente in via esclusiva è quello di Bologna.

ART. 20 - COMUNICAZIONI

20.1 Ogni comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto e nei casi in cui espressamente richiesto, tramite lettera raccomandata a.r.

ART. 21 - CONTRASTO TRA CONTRATTO E NORMATIVA

21.1 Qualora si verificasse un contrasto tra le norme stabilite dalle Autorità competenti, ed il presente contratto, le norme stesse saranno considerate prevalenti.

Per autorità competenti si intendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli organi statali o autorità amministrative indipendenti (Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Autorità Garante per la concorrenza ed il mercato, etc.).

ART. 22 - ADEGUAMENTO E AGGIORNAMENTO

22.1 Il presente contratto si intende modificato di diritto, mediante l'inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che le autorità

competenti vorranno definire. Si intendono automaticamente inserite nel Contratto eventuali condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti. Parimenti si intendono abrogate le clausole del Contratto che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente comma.

22.2 Qualora, a seguito di provvedimenti di pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti si renda necessaria l'integrazione del Contratto o la sostituzione di una o più clausole ed i contenuti di detti provvedimenti non siano suscettibili di inserimento automatico, il Fornitore proporrà, mediante lettera raccomandata a.r., le modifiche necessarie per ripristinare l'equità e garantire la fornitura.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi il Cliente deve comunicare mediante lettera raccomandata a.r., la propria scelta.

In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate.

In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a quanto previsto all'art.5, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a.r con effetto dal novantesimo giorno successivo alla data di emanazione dei provvedimenti di cui sopra.

22.3 Qualora intervengano mutamenti dei presupposti economici utilizzati dal Fornitore per formulare le condizioni economiche e contrattuali, il Fornitore può proporre, sul presupposto di un equo contemperamento degli interessi delle Parti, mediante lettera raccomandata a.r., le modifiche contrattuali necessarie per ripristinare l'equità e garantire la fornitura.

Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricevimento, il Cliente deve comunicare mediante lettera raccomandata a.r., l'accettazione o meno della nuova proposta contrattuale.

In caso di mancata comunicazione da parte del Cliente entro il termine indicato, le modifiche proposte si intendono accettate.

In caso di mancata accettazione della proposta, ed in deroga a quanto previsto all'art.4, le Parti hanno la facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione mediante lettera raccomandata a.r.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono eventi disciplinati dal presente articolo:

- la sostanziale modifica o la sostituzione della disciplina del dispacciamento e/o delle modalità di determinazione delle componenti che lo costituiscono;
- la modifica delle fasce orarie, come definite dalla delibera 181/06;

ART. 23 - REGISTRAZIONE

23.1 Il presente contratto è sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, a norma del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131 ed in tale eventualità le relative spese sono a carico della Parte che ha dato causa alla registrazione.

ART. 24 - RECLAMI E RICHIESTE DI INFORMAZIONI

24.1 Il Cliente in bassa e/o media tensione può inoltrare al Fornitore un reclamo o una richiesta di informazioni in forma scritta indirizzati ai canali di contatto indicati in fattura e sul sito www.gruppohera.it, oppure ad HERA COMM Via Molino Rosso, 8 40026 Imola (BO), purché sia possibile accertare la data del ricevimento. Sul sito è possibile scaricare il modulo reclamo. Il



Cliente può inoltrare reclamo scritto o richiesta di informazioni senza utilizzare tale modulo alla condizione che la comunicazione contenga i seguenti elementi: nome e cognome del reclamante, indirizzo di fornitura, servizio a cui si riferisce il reclamo o la richiesta di informazioni e tutti gli elementi in suo possesso relativamente a quanto verificatosi; è necessario indicare anche il recapito postale se diverso da quello di fornitura.

24.2 Per i reclami in forma scritta il Fornitore, in ottemperanza alla Delibera n. 164/08 invia in forma scritta al Cliente una risposta motivata al reclamo entro i termini previsti dall'art. 25.2.

24.3 In caso di reclami relativi all'importo addebitato nella fattura, il Fornitore, riscontrata la fondatezza del reclamo, provvede ad inviare risposta scritta (in caso di reclamo scritto) ed a rettificare la fattura nei tempi e secondo le modalità previste dall' art. 25.2. Nel caso in cui il reclamo non dia diritto ad alcuna rettifica il Cliente è tenuto a pagare l'importo già richiesto oltre gli interessi di mora dalla scadenza della fattura ed eventuali ulteriori spese, entrambi calcolati dal Fornitore come previsto dall'art. 11 e comunicati al Cliente nella fattura successiva o con apposito avviso.

ART. 25 - LIVELLI DI QUALITA' E INDENNIZZI AUTOMATICI

25.1 Il Fornitore, in applicazione della Delibera dell'Aeeg 164/08 (e successive modifiche e integrazioni), è tenuto, nei confronti dei POD in bassa e media tensione, al rispetto dei seguenti livelli specifici di qualità:

1) *Tempo di rettifica di fatturazione per fatture già pagate dal Cliente o per la quale è prevista la possibilità di rateizzazione;* 2) *Tempo di rettifica di doppia fatturazione;* 3) *Risposta motivata ai reclami scritti.*

25.2 Dalla data della richiesta del Cliente: 1) la rettifica di fatturazione deve essere eseguita entro il tempo massimo di 90 giorni solari; 2) la rettifica di doppia fatturazione deve essere eseguita entro 20 giorni solari; 3) la risposta motivata ai reclami scritti deve essere eseguita entro 40 giorni solari.

25.3 Se lo standard specifico di qualità non è rispettato, nei confronti dei POD in bassa e media tensione, per cause non dovute a: forza maggiore, ritardi del Distributore a mettere a disposizione dati tecnici richiesti dal Fornitore, responsabilità di terzi o a cause non dovute al Cliente stesso, il Fornitore è tenuto a titolo di indennizzo al versamento al Cliente di un importo pari a 20,00 euro.

L'indennizzo non è dovuto: 1) relativamente ai reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate o estese della fornitura di energia elettrica di cui all'art. 45, comma 45.6 dell'Allegato A della Delibera n. 333/07; 2) al Cliente finale a cui sia stato corrisposto nell'anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello stesso livello specifico di qualità; 3) in caso di reclami per i quali non sia possibile identificare univocamente il Cliente finale.

L'indennizzo automatico base è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione come indicato di seguito:

a) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, è corrisposto l'indennizzo automatico base; b) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dello standard, è corrisposto il doppio dell'indennizzo automatico base; c) se l'esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standard, è corrisposto il triplo dell'indennizzo automatico base.

25.4 In applicazione della delibera dell'Aeeg 164/08 il Fornitore è altresì

tenuto al rispetto dei seguenti livelli generali di qualità: 1) *Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni;* 2) *Tempo di risposta motivata a richieste scritte di rettifica di fatturazione.*

La percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro il tempo massimo di 30 giorni solari e di risposte motivate a richieste scritte di rettifica di fatturazione inviate entro il tempo massimo di 40 giorni solari deve essere pari al 95% delle pratiche ricevute.

ART. 26 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

26.1 Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 (e successive modifiche ed integrazioni), in tema di trattamento dei dati personali, le Parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del contratto e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

26.2 Ciascuna delle Parti si impegna a non divulgare informazioni in merito al contratto stesso se non con espresso consenso dell'altra, ad esclusione dei dati, delle informazioni notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del contratto.

26.3 Per maggiori approfondimenti sulla disciplina del trattamento dei dati personali, si veda anche l'apposita nota informativa allegata al presente contratto.

ART. 27 - DISPOSIZIONI GENERALI

27.1 La fornitura di energia elettrica è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente contratto ed effettuata dal Fornitore in ottemperanza alle disposizioni previste dalle Autorità competenti.

27.2 Il presente contratto, una volta sottoscritto dalle Parti, supera, sotto ogni aspetto, ogni precedente pattuizione, accordo od intesa, verbale o scritta, eventualmente intercorsi ed aventi ad oggetto lo stesso rapporto contrattuale.

27.3 Nel caso in cui una delle clausole del contratto dovesse perdere efficacia o risultare non più valida, il contratto resta comunque valido a tutti gli effetti per la parte non inficiata da detta clausola, a meno che la clausola in questione sia oggettivamente essenziale o sia stata determinante per una delle Parti ai fini della sottoscrizione del contratto.

27.4 Qualora, in un dato momento, non venga fatta valere da una delle parti una (o più di una) clausola del contratto a tutela di un proprio diritto, ciò non può essere interpretato come la rinuncia a tale diritto, la cui validità può comunque essere invocata e fatta osservare anche in un momento successivo.

27.5 Il contratto può essere modificato solo per iscritto con dichiarazione sottoscritta dalle Parti.

27.6 Nessuna delle parti può cedere il contratto a terzi, senza il preventivo consenso del contraente ceduto. Limitatamente al Fornitore, non è considerato terzo qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest'ultimo controllata, come pure qualsiasi società partecipata o partecipata dalla controllante.



SERVIZIO A MERCATO LIBERO

Timbro e firma del Cliente _____

Peotta

Imola,

Timbro e firma del Fornitore

HERA comm
 Responsabile Marketing e Vendita Indiretta
 Dott.ssa Laura Maria Magagnoli

Timbro e firma del Cliente _____

Il Cliente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara di approvare, espressamente, le condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24.

Timbro e firma del Cliente _____

Peotta

MANIFESTAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per il trattamento dei dati riguardanti l'identificazione del Cliente, il domicilio presso il quale vuole che venga erogato il servizio, i dati riguardanti la documentazione relativa al pagamento e quelli riguardanti le informazioni di carattere tecnico necessarie all'attivazione del servizio (conferimento obbligatorio), il consenso non è richiesto a norma dell'art. 24 del D.Lgs. 196/2003.

Il Cliente dichiara di aver preso visione dell'Informativa allegata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e conferisce / nega il consenso alle seguenti attività :

- invio di materiale pubblicitario, e svolgimento di attività di informazione e promozione commerciale, compimento di ricerche di mercato e svolgimento di indagini per la rilevazione della soddisfazione della clientela, da parte di Hera Comm e/o di altre società del Gruppo Hera, direttamente o tramite società terze specializzate, anche mediante:
- uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata
- comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo
- l'impiego del telefono e della posta cartacea

SI	NO

- Allegato 1 – Condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica
- Allegato 2 - Dati punti di fornitura
- Allegato 3 – Informativa privacy

LIVELLI DI QUALITA' COMMERCIALE DEI SERVIZI DI VENDITA ENERGIA ELETTRICA

Mercato libero dell'energia elettrica - clienti non domestici bassa tensione

Livelli specifici di qualità	Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta		
	AEEG	Hera Comm	Hera Comm
	Vincoli di tempo per ogni prestazione	Tempo medio rilevato I semestre 2011	Tempo medio rilevato II semestre 2011
Tempo di risposta motivata a reclami scritti	40 giorni solari	24 giorni solari	27 giorni solari
Tempo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	24 giorni solari	25 giorni solari
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	36 giorni solari	21 giorni solari
Livelli generali di qualità	Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta		
	AEEG	Hera Comm	Hera Comm
	Vincoli di tempo per ogni prestazione	Tempo medio rilevato I semestre 2011*	Tempo medio rilevato II semestre 2011*
Tempo di risposta a richieste scritte di informazione	30 giorni solari per il 95% delle richieste	18 giorni solari	20 giorni solari
Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	40 giorni solari per il 95% delle richieste	23 giorni solari	31 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento

Mercato libero dell'energia elettrica - clienti non domestici media tensione

Livelli specifici di qualità	Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta		
	AEEG	Hera Comm	Hera Comm
	Vincoli di tempo per ogni prestazione	Tempo medio rilevato I semestre 2011	Tempo medio rilevato II semestre 2011
Tempo di risposta motivata a reclami scritti	40 giorni solari	16 giorni solari	21 giorni solari
Tempo di rettifica di fatturazione	90 giorni solari	11 giorni solari	13 giorni solari
Tempo di rettifica di doppia fatturazione	20 giorni solari	-	-
Livelli generali di qualità	Tempo massimo esecuzione prestazione dalla data di ricevimento della richiesta		
	AEEG	Hera Comm	Hera Comm



SERVIZIO A MERCATO LIBERO

	AEEG	Hera Comm	Hera Comm
	Vincoli di tempo per ogni prestazione	Tempo medio rilevato semestre 2011*	Tempo medio rilevato II semestre 2011*
Tempo di risposta a richieste scritte di informazione	30 giorni solari per il 95% delle richieste	18 giorni solari	14 giorni solari
Tempo di risposta a richieste scritte di rettifica di fatturazione	40 giorni solari per il 95% delle richieste	15 giorni solari	21 giorni solari

* calcolato sul 100% delle richieste evase nel periodo di riferimento



A.U.

**Condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica
da gennaio 2013 a dicembre 2013**

Prezzo di vendita dell'energia elettrica:

Ai consumi di energia elettrica, verranno applicate le seguenti condizioni economiche di vendita:

	Fascia F1	Fascia F2	Fascia F3	Fascia MONO
P0 (€/MWh)	82,39	78,45	67,75	76,64

Tali prezzi sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto.

Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono quelle determinate dalla delibera dell'Autorità n.181/06.

Hera Comm si farà carico di eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO₂, non richiedendo alcun corrispettivo al Cliente.

Prezzo dei servizi di rete e oneri di sistema:

Sono a carico del Cliente i corrispettivi afferenti a:

- Perdite di rete: verranno valorizzate ai prezzi di vendita, e saranno determinate in conformità ai provvedimenti emanati dall'Autorità con particolare riferimento alle deliberazioni n.168/03 e 05/04 e successive modifiche e integrazioni.

- Oneri di dispacciamento (relativi ai costi per la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico): saranno applicati, nella misura di volta in volta determinata da TERNA, in conformità alla deliberazione dell'Autorità n.168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

HERA COMM si farà carico:

- 1) della gestione delle programmazioni dei consumi orari del Cliente, assumendosene gli oneri
- 2) di eventuali oneri di sbilanciamento legati all'andamento dei profili di prelievo del Cliente

- Servizio di trasporto: sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato e successive modifiche e integrazioni. Sono pertanto a carico del Cliente, e non inclusi nei corrispettivi di vendita di cui sopra, gli oneri relativi ai servizi di:

1) distribuzione dell'energia elettrica sulla rete locale, nella misura stabilita dal distributore con riferimento all'opzione tariffaria selezionata dal Cliente per ciascuno dei punti indicati nell'allegato 2 "Dati punti di fornitura".

2) misura e trasmissione, tramite l'applicazione delle componenti tariffarie definite dall'AEEG

- Oneri e le maggiorazioni di sistema (componenti A, UC e MCT): saranno applicate le componenti previste dall'AEEG per il mercato libero.

Imposte e tributi:

Le imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA sono a carico del Cliente.

Energia Verde



Condizioni economiche di fornitura dell'energia elettrica
da **gennaio 2013** a **dicembre 2013**

Prezzo di vendita dell'energia elettrica:

Ai consumi di energia elettrica, verranno applicate le seguenti condizioni economiche di vendita:

	Fascia F1	Fascia F2	Fascia F3	Fascia MONO
P0 (€/MWh)	78,95	74,96	63,97	67,92

Tali prezzi sono fissi e invariabili per l'intera durata del contratto.

Le fasce orarie F1, F2 e F3 sono quelle determinate dalla delibera dell'Autorità n.181/06.

Hera Comm si farà carico di eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO₂, non richiedendo alcun corrispettivo al Cliente.

Prezzo dei servizi di rete e oneri di sistema:

Sono a carico del Cliente i corrispettivi afferenti a:

- Perdite di rete: verranno valorizzate ai prezzi di vendita, e saranno determinate in conformità ai provvedimenti emanati dall'Autorità con particolare riferimento alle deliberazioni n.168/03 e 05/04 e successive modifiche e integrazioni.

- Oneri di dispacciamento (relativi ai costi per la sicurezza e l'adeguatezza del sistema elettrico): saranno applicati, nella misura di volta in volta determinata da TERNA, in conformità alla deliberazione dell'Autorità n.168/03 e successive modifiche e/o integrazioni.

HERA COMM si farà carico:

- 1) della gestione delle programmazioni dei consumi orari del Cliente, assumendosene gli oneri
- 2) di eventuali oneri di sbilanciamento legati all'andamento dei profili di prelievo del Cliente

- Servizio di trasporto: sarà regolato in conformità a quanto previsto dal Testo Integrato e successive modifiche e integrazioni. Sono pertanto a carico del Cliente, e non inclusi nei corrispettivi di vendita di cui sopra, gli oneri relativi ai servizi di:

1) distribuzione dell'energia elettrica sulla rete locale, nella misura stabilita dal distributore con riferimento all'opzione tariffaria selezionata dal Cliente per ciascuno dei punti indicati nell'allegato 2 "Dati punti di fornitura".

2) misura e trasmissione, tramite l'applicazione delle componenti tariffarie definite dall'AEEG

- Oneri e le maggiorazioni di sistema (componenti A, UC e MCT): saranno applicate le componenti previste dall'AEEG per il mercato libero.

Imposte e tributi:


Le imposte erariali e addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica, nonché dell'IVA sono a carico del Cliente.

Energia Verde


Allegato 2 - Punti di fornitura numero: 99

Ragione Sociale	POD	Comune	Indirizzo	Consumo annuo (kWh)
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22567092	CASATENOVO	CASATENOVO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC	
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22568548	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DELLA MISERICORDIA SNC	2266
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16036994	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ALESSANDRO MANZONI SNC	209
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22568289	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ALESSANDRO VOLTA SNC	4741
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22569944	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA CARLO BUTTAFAVA SNC	505
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22566949	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA PRIVATA AL CASTELLO 3	
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22566330	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC	23286
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22569095	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA SAN GAETANO SNC	1791
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22567835	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA GIAN CARLO CASTELBARCO SNC	1103
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14512013	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA FRANCESCO CASATI 11/A	755
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14802255	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA GIUSEPPE GARIBALDI SNC	11084
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16064650	CASATENOVO	CASATENOVO, PIAZZA DELLA REPUBBLICA SNC	663
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22505963	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ALESSANDRO VOLTA SNC	22370
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14538011	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA PIETRO MASCAGNI SNC	1217
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22570082	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DELLA SOMAGLIA SNC	789

TIMBRO E FIRMA




Ragione Sociale	POD	Comune	Indirizzo	Consumo annuo (kWh)
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22499460	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA PRIVATA	59
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565957	CASATENOVO	AL CASTELLO SNC CASATENOVO, VIA	12826
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22568699	CASATENOVO	BELVEDERE 9 CASATENOVO, VIA DANTE	20421
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22506878	CASATENOVO	ALIGHIERI SNC CASATENOVO, VIA DANTE	47
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14171242	CASATENOVO	ALIGHIERI 15 CASATENOVO, VIA DANTE	289
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15198368	CASATENOVO	ALIGHIERI 17 CASATENOVO, VIA	26893
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22506876	CASATENOVO	GIUSEPPE VERDI SNC CASATENOVO, VIA DANTE	20
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22506877	CASATENOVO	ALIGHIERI 15 CASATENOVO, VIA DANTE	902
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22569875	CASATENOVO	ALIGHIERI 15 CASATENOVO, VIA SAN	20682
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22543712	CASATENOVO	GIACOMO SNC CASATENOVO, VIA DANTE	12225
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22569762	CASATENOVO	ALIGHIERI SNC CASATENOVO, VIA SAN	63124
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22569723	CASATENOVO	GIACOMO SNC CASATENOVO, VIA SAN	114
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22568486	CASATENOVO	FRANCESCO D'ASSISI SNC CASATENOVO, VIA	96
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22568551	CASATENOVO	ALESSANDRO VOLTA SNC CASATENOVO, VIA DELLA	31
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565321	CASATENOVO	MISERICORDIA SNC CASATENOVO, VIE DIVERSE SNC	416800




TIMBRO E FIRMA


Ragione Sociale	POD	Comune	Indirizzo	Consumo annuo (kWh)
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565313	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA	162
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E17293588	CASATENOVO	GOFFREDO MAMELLI SNC CASATENOVO, VIA CARLO	1938
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16352256	CASATENOVO	PORTA SNC CASATENOVO, VIA	1063
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16355836	CASATENOVO	FRANCESCO PETRARCA 8 CASATENOVO, VIA SAN	886
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22505695	CASATENOVO	GIACOMO 15 CASATENOVO, VIA ALLA	3255
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22497041	CASATENOVO	CAPPELLETTA SNC CASATENOVO, VIA ALCIDE	10656
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15604826	CASATENOVO	DE GASPERI SNC CASATENOVO, VIA CASCINA	8528
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16474329	CASATENOVO	CROTTA SNC CASATENOVO, VIA DON	4554
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16352251	CASATENOVO	LUIGI COLOMBO SNC CASATENOVO, VIA DANTE	1037
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22526123	CASATENOVO	ALGHIERI 52 CASATENOVO, VIA DON	15145
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16352295	CASATENOVO	ANGELO CONSONNI SNC CASATENOVO, CASCINA	1011
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565319	CASATENOVO	MELLI SNC CASATENOVO, VIA SAN	3008
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15290745	CASATENOVO	GIUSEPPE SNC CASATENOVO, PARCHEGGIO	5436
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16341829	CASATENOVO	VILLA MARIANI SNC CASATENOVO, VIA SAN	1053
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15092703	CASATENOVO	BIAGIO SNC CASATENOVO, VIA CARLO BUTTAFAVA SNC	6705



Ragione Sociale	POD	Comune	Indirizzo	Consumo annuo (kWh)
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15032748	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA SAN PIETRO SNC	1683
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14293726	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ALCIDE DE GASPERI SNC	2273
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16355820	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA MADONNINA SNC	749
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14007867	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DANTE ALIGHIERI SNC	1500
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15268768	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA PAPA LEONE XIII SNC	3434
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14786128	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ROMA SNC	7289
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16429839	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA ALESSANDRO VOLTA SNC	12630
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16590093	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA GIOVENIGO SNC	4384
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14645971	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DEL GERMEONE SNC	3384
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16352254	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DANTE ALIGHIERI 66	956
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15677843	CASATENOVO	CASATENOVO, CASCINA GRASSI SNC	2953
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14129311	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DEL LAVORO SNC	2961
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565320	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA VISMARA 34/C	6502
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16352248	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA DANTE ALIGHIERI 73	1085
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16641210	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA SAN BIAGIO SNC	1339



Ragione Sociale	POD	Comune	Indirizzo	Consumo annuo (kWh)
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565318	CASATENOVO	CASATENOVO, VIA	1439
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22506766	CASATENOVO	ALESSANDRO MANZONI SNC CASATENOVO, VIA CONTE	9451
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22497172	CASATENOVO	CAMILLO BENSO DI CAVOUR CASATENOVO, VIA SAN	
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16355828	CASATENOVO	FRANCESCO D'ASSISI SNC CASATENOVO, VIA SAN	1135
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22497173	CASATENOVO	GAETANO 57 CASATENOVO, VIA DON	24701
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E14144971	CASATENOVO	LORENZO MILANI SNC CASATENOVO, VIA DEGLI	7886
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16355842	CASATENOVO	ARTIGIANI SNC CASATENOVO, VIA DANTE	914
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16307220	CASATENOVO	ALIGHIERI 32 CASATENOVO, VIA UGO	2328
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16302722	CASATENOVO	FOSCOLO 14 CASATENOVO, VIA UGO	5816
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15730692	CASATENOVO	FOSCOLO 23 CASATENOVO, VIA ROMA	10184
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E16568879	CASATENOVO	SNC CASATENOVO, VIA SAN	112
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E22565314	CASATENOVO	GIACOMO SNC CASATENOVO, VIA ROMA	6703
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15543636	CASATENOVO	SNC CASATENOVO, VIA ALCIDE	9138
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15690999	CASATENOVO	DE GASPERI SNC CASATENOVO, VIA ROMA	6823
COMUNE DI CASATENOVO	IT001E15740070	CASATENOVO	SNC CASATENOVO, VILLA MARIANI SNC	10423



TIMBRO E FIRMA

